



Determina del Direttore Generale

n. 294/2019 del registro delle Determine

OGGETTO: Approvazione dell'accordo di cooperazione tra AReSS e ASSET per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo delle azioni previste nella DGR 1985/2018 – Sistema Integrato di comunicazione ed informazione nella Sanita. Implementazione operativa Progetto Hospitality

L'anno 2019 il giorno 7 del mese di ottobre, in Bari, nella sede dell'Agenzia, in via Gentile, n. 52, il Direttore Generale dell'ASSET, Ing. Raffaele Sannicandro:

VISTA la L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.593 del 27 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.124 del 2/11/2017, con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET;

VISTO il regolamento dell'A.RE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006;

VISTA la D.C.S. n. 1/2018 del 10/01/2018, con la quale l'ASSET in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli di A.Re.M. Puglia;

VISTA la D.G.R. N. 1711 del 23/09/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1195 del 03/07/2019 inerente l'approvazione del provvedimento unico sul riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017;

VISTA la legge regionale pugliese n. 29/2017 con cui è stata istituita l'A.Re.S.S., Agenzia Strategica per la Salute e per il Sociale per supportare la Regione Puglia nella definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria;

VISTA la DGR n. 2261 del 21/12/2017 pubblicata sul BURP n. 6 suppl. del 11/01/2018, in cui è stato approvato il progetto "Governance del processo di adeguamento, riorganizzazzione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture





sanitarie pugliesi. Supporto tecnico dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio";

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017;

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), della L. R. n. 41/2017, l'ASSET ha tra le proprie finalità quella di supportare la Regione nel processo di pianificazione e progettazione regionale, con particolare riferimento al piano di riordino dell'edilizia sanitaria, in coerenza con il Piano regionale della sanità;
- Ai sensi del comma 5 dello stesso art. 2, la nuova Agenzia può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza e supporto tecnico con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;
- con la D.G.R. n. 2261 del 21/12/2017 l'ASSET è stata incaricata a fornire un supporto specialistico alla Regione per l'elaborazione delle Linee Guida dedicate all'adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse al miglioramento dell'accoglienza nelle strutture sanitarie pubbliche pugliesi, all'elaborazione di un programma per adeguare strutturalmente gli spazi relativi all'accoglienza e a sovrintendere all'attuazione degli interventi previsti dal suddetto programma attraverso il monitoraggio dell'attuazione dei progetti, una volta definiti i singoli interventi e stanziare le relative risorse finanziarie;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1985/2018 è stato adottato il documento "Sistema Integrato di Informazione e comunicazione in Sanità" quale documento di programmazione e di indirizzo alle strutture regionali interessate al fine di dare attuazione agli obiettivi definiti nello stesso documento;
- il suddetto documento stabilisce che "la strategia regionale in materia di informazione e comunicazione in sanità è volta ad assicurare che l'informazione sia resa accessibile al più ampio pubblico possibile, incluse le persone con bassi livelli di scolarità, difficoltà di apprendimento ed impedimenti sensoriali. La partecipazione, la condivisione e l'accesso all'informazione rappresentano alcuni dei diritti di cittadinanza garantiti attraverso l'abbattimento delle barriere di accesso alle informazioni;
- gli obiettivi di comunicazione che il piano intende traguardare possono essere suddivisi in quattro categorie: accesso all'informazione, accoglienza e umanizzazione, partecipazione e tutela, prevenzione;
- lo stesso documento stabilisce che il tema della accoglienza sia elaborato e sviluppato in stretta sinergia con il gruppo di lavoro costituito, con la Deliberazione



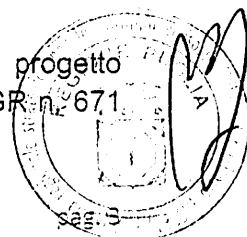


della Giunta regionale n. 2261/2017, dall'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), con il ruolo di coordinamento, dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e dall'A.Re.S.S., al fine di:

- a) elaborare le Linee Guida dedicate all'adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pubbliche pugliesi, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri come definiti dal RR n. 7/2017;
 - b) predisporre il relativo programma di adeguamento;
 - c) costituire una task-force operativa che comprenda professionalità mediche, organizzativo-manageriali, tecnico-progettuali ed esperti della comunicazione visiva, con il fine di individuare le linee guida e di progettare un sistema coordinato di accoglienza delle strutture sanitarie.
- con deliberazione della Giunta regionale n. 671 del 09/04/2019, avente ad oggetto "DGR n. 2261/2017. Governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. Approvazione delle linee guida regionali ed ulteriori disposizioni operative.", è stato approvato il documento "Linee guida hospitality: l'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi – versione del 3 aprile 2019", al fine di definire un sistema identitario comune per l'accoglienza agli utenti e loro familiari nelle strutture sanitarie pubbliche della Puglia, a cominciare dagli ospedali, arrivando ai PTA e a tutta la rete dei centri territoriali di assistenza (poliambulatori, consultori, centri vaccini, etc);
 - con la stessa deliberazione si è rimandato ad ulteriori disposizioni operative relative agli aspetti di comunicazione alla approvazione del "Piano esecutivo di comunicazione in sanità 2019/2020", così come previsto dalla DGR n. 1985 del 6/11/2018;
 - tra le priorità per l'annualità 2019 vi è realizzazione di Campagne di Comunicazione e di Sensibilizzazione conformi al modello proposto nella Strategia complessiva;
 - vi è la necessità di implementazione il progetto "Hospitality" definito nelle "Linee guida hospitality: l'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi – versione del 3 aprile 2019", al fine di definire un sistema identitario comune per l'accoglienza agli utenti e loro familiari nelle strutture sanitarie pubbliche della Puglia;
 - questa Agenzia regionale ha costituito una task-force operativa costituita da architetti, esperti della comunicazione visiva, della formazione, comunicazione, divulgazione e progettazione grafica al fine di implementare il progetto "Hospitality" ed applicarlo alle strutture sanitarie pubbliche pugliesi;

Considerato che:

- l'A.Re.S.S. e l'A.S.S.E.T intendono collaborare per implementare il progetto "Hospitality" con specifico riferimento alle Linee Guida approvate con DGR n. 671





del 09/04/2019, ed eseguire le attività previste nell'ambito della DGR 1985/2018 riguardanti il sistema integrato di comunicazione ed informazione nella Sanità;

- L'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. prevede che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- L'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, disciplina l'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici degli accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici;

Dato atto che:

- l'A.S.S.E.T. e l'A.Re.S.S. intendono promuovere le attività oggetto dell'accordo di cooperazione in allegato al fine di implementare il Progetto Hospitality nel rispetto delle Linee Guida hospitality, con particolare riferimento alle attività previste nell'ambito della DGR 1985/2018 riguardanti il sistema integrato di comunicazione ed informazione nella Sanità;
- l'Agenzia A.S.S.E.T. e l'A.Re.S.S. ritengono utile e proficuo avviare l'attività di collaborazione attraverso la sottoscrizione di apposito accordo di cooperazione per indirizzare le attività di supporto e assistenza tecnico-specialistica dell'A.S.S.E.T. all'A.re.S.S.;
- i contenuti dell'accordo di cooperazione tra A.S.S.E.T. – A.Re.S.S. sono coerenti con le attività istituzionali dell'Agenzia;
- l'Agenzia è interessata a sottoscrivere l'accordo di cooperazione in oggetto;
- le attività previste dallo schema dell'accordo di cooperazione non comportano oneri economici aggiuntivi né impegni organizzativi supplementari a carico di A.S.S.E.T. salvo i costi di funzionamento ordinario dell'Agenzia regionale. I costi dei servizi tecnici e di progettazione, da esternalizzare, saranno rendicontati nell'alveo della convenzione a cura dell'Agenzia e sono a carico dell'A.Re.S.S.;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 193/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;





ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- di approvare l'accordo di cooperazione tra A.S.S.E.T. e A.Re.S.S., allegato al presente provvedimento (Allegato 1), per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo delle azioni previste nella DGR 1985/2018 con particolare riferimento all'implementazione operativa del Progetto Hospitality;
- di sottoscrivere l'accordo di cooperazione in argomento;
- che l'accordo di cooperazione decorre dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e ha durata per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura delle attività oggetto dell'accordo in argomento;
- di notificare il presente atto all'A.Re.S.S. – Direttore Generale dott. Giovanni Gorgoni;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'A.S.S.E.T.;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Agenzia <http://asset.regione.puglia.it>;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.



IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Raffaele Sannicandro

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> dal 7/10/19 al 22/10/19

Il Responsabile dell'Albo Online

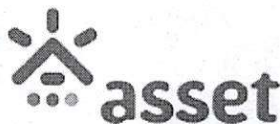
PC1916

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'ASSET dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE N. 294
DEL 2/10/19 COMPOSTO DALLI 11
FACCIATE *[Signature]*

ALLEGATO 1

SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

A.Re.S.S. (Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale)

E

A.S.S.E.T (Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio)

**per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo delle azioni previste
nella DGR 1985/2018. Sistema Integrato di comunicazione ed informazione nella Sanità.**

Approvazione piano attività per l'anno 2019

Implementazione operativa Progetto Hospitality

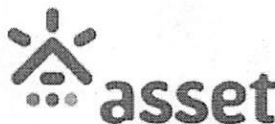
PREMESSO CHE

- A.Re.S.S. è Agenzia Strategica per la Salute e per il Sociale istituita con legge regionale pugliese n. 29/2017, quale pubblica amministrazione avente natura di ente pubblico non economico, organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, a servizio in particolare della Regione Puglia e della pubblica amministrazione in generale e opera quale agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico, identifica, programma e promuove linee di sviluppo in materia di salute e benessere sociale, anche definendo e implementando strategie di innovazione dei servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno soddisfacimento del bisogno di salute, declinato nella duplice prospettiva della prevenzione e cura sanitaria;
- A.S.S.E.T. è Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio istituita con legge regionale pugliese n. 41 del 02/11/2017 che dal gennaio 2018 sostituisce l'AREM (Agenzia Regionale per la Mobilità della Regione Puglia) ampliandone le funzioni;
- A.S.S.E.T. è un organismo tecnico operativo a supporto della Regione per la definizione e la gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, per la prevenzione e la salvaguardia del territorio e del rischio idrogeologico e sismico; è dedicata, come engineering pubblica, alla pianificazione strategica, alla programmazione integrata, alla progettazione e attuazione di opere pubbliche;
- A.S.S.E.T. sviluppa, inoltre, programmi e progetti atti a garantire la tutela e la valorizzazione del territorio, con l'obiettivo di migliorare la qualità paesaggistica e urbana attraverso tutti gli strumenti e i processi di pianificazione a disposizione perseguendo uno sviluppo ecosostenibile ed un equilibrio socio-ambientale;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1985/2018 è stato adottato il documento "Sistema Integrato di Informazione e comunicazione in sanità" quale documento di programmazione e di indirizzo alle strutture regionali interessate al fine di dare attuazione agli obiettivi definiti nello stesso documento;
- il suddetto documento stabilisce che "la strategia regionale in materia di informazione e comunicazione in sanità è volta ad assicurare che l'informazione sia resa accessibile al più ampio pubblico possibile, incluse le persone con bassi livelli di scolarità, difficoltà di apprendimento ed impedimenti sensoriali. La partecipazione, la condivisione e l'accesso





Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

all'informazione rappresentano alcuni dei diritti di cittadinanza garantiti attraverso l'abbattimento delle barriere di accesso alle informazioni;

- gli obiettivi di comunicazione che il piano intende raggiungere possono essere suddivisi in quattro categorie: 1) accesso all'informazione, 2) accoglienza e umanizzazione, 3) partecipazione e tutela e 4) prevenzione;
- lo stesso documento stabilisce che il tema della accoglienza sia elaborato e sviluppato in stretta sinergia con il gruppo di lavoro costituito, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2261/2017, dall'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), con il ruolo di coordinamento, dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e dall'A.Re.S.S., al fine di:

a) elaborare le Linee Guida dedicate all'adeguamento, riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pubbliche pugliesi, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri come definiti dal RR n. 7/2017;

b) predisporre il relativo programma di adeguamento;

c) costituire una task-force operativa che comprenda professionalità mediche, organizzativo-manageriali, tecnico-progettuali ed esperti della comunicazione visiva, con il fine di individuare le linee guida e di progettare un sistema coordinato di accoglienza delle strutture sanitarie.

- con deliberazione della Giunta regionale n. 671 del 09/04/2019, avente ad oggetto "DGR n. 2261/2017. Governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. Approvazione delle linee guida regionali ed ulteriori disposizioni operative.", è stato approvato il documento "Linee guida hospitality: l'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi – versione del 3 aprile 2019", al fine di definire un sistema identitario comune per l'accoglienza agli utenti e loro familiari nelle strutture sanitarie pubbliche della Puglia, a cominciare dagli ospedali, arrivando ai PTA e a tutta la rete dei centri territoriali di assistenza (poliambulatori, consultori, centri vaccini, etc);
- con la stessa deliberazione si è rimandato ad ulteriori disposizioni operative relative agli aspetti di comunicazione alla approvazione del "Piano esecutivo di comunicazione in sanità 2019/2020", così come previsto dalla DGR n. 1985 del 6/11/2018;
- tra le priorità per l'annualità 2019 vi è realizzazione di campagne di Comunicazione e di Sensibilizzazione conformi al modello proposto nella Strategia complessiva;

Che tra le azioni vi è

l'implementazione del progetto "Hospitality" definito nelle "Linee guida hospitality: l'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi – versione del 3 aprile 2019", al fine di definire un sistema identitario comune per l'accoglienza agli utenti e loro familiari nelle strutture sanitarie pubbliche della Puglia, a cominciare dagli ospedali, arrivando ai PTA e a tutta la rete dei centri territoriali di assistenza (poliambulatori, consultori, centri vaccini, etc);

- L'A.Re.S.S. con nota prot. Del 15.07.2019 n. 0003074 ha richiesto ad A.S.S.E.T. l'interesse a collaborare al progetto;
- L'A.S.S.E.T. ha formalmente comunicato con nota protocollo n. A00_1/2907 del 31.07.2019 di voler aderire alla richiesta di collaborazione nelle attività specifiche tecniche così come risultano dai documenti di progetto approvati;



Si è provveduto a verificare la sussistenza, in capo all'A.S.S.E.T., dei requisiti in presenza dei quali può legittimamente farsi ricorso all'affidamento in co-housing all' A.S.S.E.T.(Agenzia Regionale Strategica per la Sviluppo Ecosostenibile del Territorio), agenzia regionale istituita con Legge regionalen. 41 del 02/11/2017, in sostituzione dell'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia (AREM);

CONSIDERATO CHE

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* stabilisce espressamente all'art. 15 che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su *“Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del n. D.Lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”*, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04/10/2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs.n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*.
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale.

da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;

- b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

L'A.Re.S.S. (Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale), di seguito denominata "A.Re.S.S." con sede in Bari (BA- 70121), Lungomare Nazario Sauro, n. 33 (CF 93496810727), legalmente rappresentata dal Dott. Giovanni Gorgoni, nato a [REDACTED] l' [REDACTED] in qualità di Direttore Generale domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'A.Re.S.S.

E

A.S.S.E.T. (Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio), di seguito denominata "A.S.S.E.T." – con sede in Bari, (BA-70126), via Gentile, 52 – C.F. n. 93485840727, legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario, Ing. Raffaele Sannicandro, nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'A.S.S.E.T.

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 **(Premesse dell'Accordo di cooperazione)**

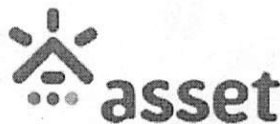
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Articolo 2



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

(Oggetto)

1. L'A.Re.S.S. affida all'A.S.S.E.T., che accetta, l'esecuzione delle attività previste nell'ambito della DGR 1985/2018. Sistema Integrato di comunicazione ed informazione nella Sanità. Approvazione piano attività per l'anno 2019.
2. La presente convenzione disciplina i rapporti tra A.Re.S.S. e A.S.S.E.T. per l'attuazione del progetto Hospitality finanziato da fondi derivanti dal Bilancio di Esercizio 2018 dell'A.Re.S.S., adottato con propria deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 2019, in considerazione di risorse non utilizzate riferite agli esercizi precedenti, iscritte nello Stato Patrimoniale quale "Utili portati a nuovo", l'A.Re.S.S. è autorizzata ad utilizzare tali risorse per un importo massimo di €1.400.000,00 (euro un milione e quattrocento mila)" per le attività di comunicazione ed informazione della Sanità.
3. In accordo a quanto previsto nelle Linee Guida del Progetto Hospitality, approvate con DGR n. 671 del 09/04/2019, l'A.S.S.E.T. supporterà l'A.Re.S.S. nello sviluppo dei seguenti prodotti ed attività:
 - manuale di Corporate Identity (immagine coordinata per logotipo, modulistica e cartellonistica) per le strutture sanitarie pubbliche pugliesi al fine di semplificare l'identificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso una omogeneizzazione regionale delle declatorie e delle immagini, fornendo un'infrastrutturazione di comunicazione comune ed omogenea su base territoriale;
 - manuale operativo di Facility & Service Identity per gli ospedali, i PTA, i COO e le strutture territoriali comuni al fine di fornire indicazioni sui servizi e le prestazioni offerti dalle strutture sanitarie;
 - sportello di assistenza alle aziende al fine di fornire indicazioni operative per la corretta applicazione delle Linee Guida e dei manuali Hospitality in sede di gara;
 - formazione rivolta ai responsabili dell'accoglienza, ai componenti del coordinamento e ai direttori di distretto, al fine di far comprendere le Linee Guida e i suoi contenuti adottabili nel Protocollo di Accoglienza della singola struttura, allineando il coordinamento agli obiettivi comuni e alle necessità di ordine logistico-organizzativo. Gli eventi formativi consentiranno di incrementare lo spirito collaborativo e motivazionale del personale, affinando la propria formazione in tema di accoglienza.

Articolo 3 (Impegno delle parti)

Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse - che formano parte integrante del presente accordo - e degli obiettivi di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:

a) l' A.Re.S.S.:

- definisce le priorità strategiche di attuazione delle azioni di cui all'art. 2, coordina il processo di attuazione delle suddette azioni, assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale;
- mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché i propri database informativi.



b) l'A.S.S.E.T:

- cura l'implementazione del progetto Hospitality, secondo gli indirizzi delle "Linee guida hospitality: l'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi – versione del 3 aprile 2019". Tale impegno consiste nel definire un sistema identitario comune per l'accoglienza agli utenti e loro familiari nelle strutture sanitarie pubbliche della Puglia, a cominciare dagli ospedali, arrivando ai PTA e a tutta la rete dei centri territoriali di assistenza (poliambulatori, consultori, centri vaccini, etc), per lo sviluppo di una maggiore sensibilità alle tematiche sul territorio sui temi specifici indicati in convenzione;
- seguirà il cronoprogramma delle azioni che sarà concordato tra le due Agenzie e sarà aggiornato nel tempo secondo le esigenze;
- definirà il quadro delle attività rispettando gli impegni economico-finanziari della presente convenzione e delle eventuali modifiche, integrazioni e riprogrammazioni che dovesse essere necessario adottare;
- rispetterà le procedure di rendicontazioni finale sulla base degli accordi della presente convenzione;
- rispetterà le norme in tema di ammissibilità delle spese;
- adotterà un sistema di contabilità nella gestione delle risorse trasferite dall'AReSS a titolo di finanziamento a valere sul progetto in oggetto, istituendo nell'ambito della propria organizzazione contabile, appositi capitoli di bilancio per l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate e l'impegno della liquidazione, l'ordinazione e il pagamento delle spese, presso cui far transitare i finanziamenti relativi al progetto in questione e a darne formale comunicazione all'AReSS del conto corrente bancario da utilizzare per il trasferimento delle somme;
- rispetterà le modalità di archiviazione e conservazione dei documenti relativi alle operazioni;
- svolgerà tutte le procedure connesse all'attuazione del progetto in conformità alle normative vigenti in materia di contratti pubblici e a rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- provvederà a pubblicare e trasmettere all'A.Re.S.S. l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali, comprensivi degli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita, ai sensi dell'art.22 della legge regionale 15/2008.

Articolo 4
(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura delle Azioni previste di cui all'art. 2;
2. Le Parti si danno atto e convengono che tali azioni dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo la tempistica indicata nei cronoprogramma redatti e proposti, ovvero nella diversa tempistica eventualmente concordata tra le Parti in momento successivo;
3. Ai fini dell'ammissibilità delle spese l'ASSET potrà rendicontare le spese a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione;
4. L'A.Re.S.S., per reali ed oggettive condizioni, derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate dalla *governante* del Programma, che non consentono il concreto svolgimento, può disporre la sospensione di tutte o di parte delle attività indicate all'art. 2.



Articolo 5 (Responsabilità dell'attuazione del progetto)

1. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le attività indicate all'art.2, l'A.S.S.E.T. individua il responsabile del procedimento per le funzioni previste dall'art. 272 e ss. del DPR 207/2010.
2. Il referente dell'A.S.S.E.T. del progetto **"Implementazione operativa Progetto Hospitality"** avrà il compito di partecipare alle riunioni che saranno di volta in volta convocate dall' A.Re.S.S. e armonizzare le attività.

Articolo 6 (Modalità di esecuzione)

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente;
2. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, l'A.S.S.E.T. si avvarrà del proprio personale, nonché in assenza di specifici profili professionali, di società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale, nonché degli adempimenti prescritti dall'art. 22 della L.R. 15/2008.
3. L'A.S.S.E.T. si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale e leale secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento dei servizi affidati.
4. L'A.S.S.E.T. parteciperà agli incontri che l' A.Re.S.S. riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite e nei quali relazionerà sullo stato d'attuazione anche al fine di permettere una valutazione sul corretto impiego dei fondi pubblici a copertura dei costi relativi alle attività affidate.

In ogni caso, l'A.S.S.E.T. presenterà all' A.Re.S.S.:

- a. Relazioni di monitoraggio intermedie sull'attività svolta;
- b. Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, una relazione finale nella quale verranno illustrati le attività svolte, gli output prodotti e i risultati conseguiti;
- c. Le rendicontazioni finanziarie.

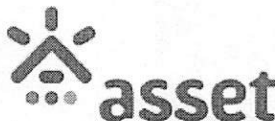
Articolo 7 (Risorse finanziarie)

1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute dall' A.S.S.E.T. per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 e per tutti gli impegni qui assunti, l' A.Re.S.S. corrisponderà un importo pari a **€230.000,00** (duecentotrentamila Euro) a valere sul conto "Utili portati a nuovo" del Bilancio di esercizio 2018 dell'A.Re.S.S., adottato con propria deliberazione del Direttore Generale n. 129 el 2019, salvo ulteriori risorse comunque da concordare;
2. La somma indicata al comma 1 include ogni eventuale imposta, onere e spese di qualsivoglia genere.





AReSS
Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Articolo 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari - Adempimenti art. 3, Legge 136/2010 e ss.mm.ii.)

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di (Bari) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 9

(Procedura di rimborso dei costi)

1. Il rimborso dei costi sostenuti avverrà previa rendicontazione degli stessi, da predisporre su apposito format predisposto e fornito dall'A.Re.S.S.all'A.S.S.E.T., secondo i meccanismi di anticipazione e saldo definiti nel progetto attuativo di cui al precedente art. 2, nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione.
2. Le Parti devono predisporre, in attuazione delle disposizioni previste dai regolamenti comunitari sulla gestione dei fondi derivante da programmazione unitaria, una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività progettuali, tali da consentire in ogni momento, su richiesta degli organi di controllo, la verifica della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti da realizzare.
3. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Articolo 10

(Variazione del progetto e del finanziamento)

1. Ogni variazione o modifica al progetto ammesso al finanziamento dovrà essere preventivamente concordata tra l'A.Re.S.S. e l'A.S.S.E.T., mediante apposito accordo scritto.
2. L'accordo dovrà richiamare la valutazione di coerenza e congruità sotto il profilo economico e degli obiettivi del progetto valutando congiuntamente gli eventuali ulteriori oneri.

Articolo 11

(Responsabilità verso i terzi e i dipendenti)

1. L'A.S.S.E.T. prende atto che l' A.Re.S.S. non assume altro onere economico-finanziario aggiuntivo e nessuna responsabilità nei confronti di terzi in relazione allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. ;
2. L'A.Re.S.S. non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati dall' A.S.S.E.T..
3. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa la presente convenzione cessi di produrre effetti, l'A.S.S.E.T.si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile a sollevare e tenere indenne l'A.Re.S.S. da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivante da eventuali sentenze



o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti e i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, trattamenti di fine rapporti, ferie non godute o ogni altra pretesa riferibile a lavoratori, consulenti e/o collaboratori impiegati dall'A.S.S.E.T. per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. L' A.S.S.E.T. si impegna a rendere noto al personale utilizzato a qualsiasi titolo per l'adempimento delle attività qui affidate la presente convenzione e la sua durata.

4. L' A.S.S.E.T. si impegna a rispettare le norme vigenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti del personale impiegato ai fini della presente convenzione.
5. Restano a carico dell'A.S.S.E.T. le retribuzioni e gli oneri riflessi diretti ed indiretti per l'amministrazione del proprio personale.

Articolo 12 **(Verifiche e poteri ispettivi)**

1. L' A.Re.S.S. si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sullo stato d'avanzamento fisico e finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico dell'A.S.S.E.T. in riferimento alla presente convenzione.
2. L'A.Re.S.S. si riserva di mettere a disposizione dell' A.S.S.E.T. la modulistica a supporto della fase di monitoraggio e controllo.
3. I dati relativi all'attuazione degli interventi, così come riportati nel sistema informativo di monitoraggio, saranno resi disponibili per gli organi di controllo previsti dal Programma.

Articolo 13 **(Revoca della contribuzione finanziaria)**

1. All'A.Re.S.S. è riservato il potere di revoca del contributo finanziario concesso nel caso in cui l'ASSET quale soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e prescrizioni stabilite dal Programma, da leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, oltre che dalle regole di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca l'A.Re.S.S. lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'ASSET comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita delle attività assegnate.
3. Nel caso di revoca l'A.S.S.E.T. è obbligata alla restituzione delle somme ricevute, maggiorate degli interessi legali, nel caso di versamento delle stesse su conti fruttiferi.
4. È facoltà, inoltre, dell' A.Re.S.S. di utilizzare i poteri di revoca nel caso di gravi ritardi, indipendenti da fatti direttamente imputabili all' A.S.S.E.T..

Articolo 14 **(Risoluzione della convenzione)**

1. Nel caso l' A.S.S.E.T. non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di attuazione delle attività e gli obblighi assunti con la presente convenzione, l' A.Re.S.S. si riserva il diritto di risolvere la presente a norma dell'art. 1453 del codice civile.

Articolo 15 **(Clausola compromissoria)**





Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro indipendentemente della presente convenzione.
2. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione, le parti dichiarano esclusivamente competente il Foro di Bari. Non è ammesso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 16 (Trattamento dei dati)

1. Tutti i dati saranno utilizzati dalle parti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo le norme vigenti.

Articolo 17 (Proprietà dei dati e dei risultati)

1. A.S.S.E.T. prende atto che i risultati di progetto sono da intendersi di proprietà dell'A.Re.S.S.

Articolo 18 (Oneri fiscali, spese contrattuali)

1. Le parti convengono che la presente convenzione, composta da 20 articoli, venga registrata in solo caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del DPR n. 131/1986 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR n. 642/1972 e s.m.i.

Articolo 19 (Integrazioni)

1. È facoltà dell'A.Re.S.S. proporre all'A.S.S.E.T. eventuali integrazioni alla presente convenzione, in termini di attività e budget. Ogni eventuale integrazione sarà oggetto di addendum alla presente convenzione, da sottoscrivere tra le parti.

Art. 20 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per **A.Re.S.S.**

Direttore Generale dott. Giovanni Gorgoni
Lungomare Nazario Sauto, 33
70121 Bari (BA)
Tel/fax+39 080 5404242 +39 080 5403411
E-mail: g.gorgoni@aress.regione.puglia.it
PEC: dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it

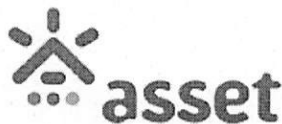
b) per **A.S.S.E.T.**

Commissario Straordinario, Ing. Raffaele Sannicandro





Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia



AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Via G. Gentile, 52
70126 Bari
Tel. +39 080 540 5659 - 080 540 6452
Fax +39 080 540 6454
E-mail: segreteria@asset.regione.puglia.it
PEC: asset@pec.rupar.puglia.it

Letto, firmato e sottoscritto in Bari li, _____

A.Re.S.S.

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Gorgoni

A.S.S.E.T.

Il Commissario Straordinario

Ing. Raffaele Sannicandro



La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.